

COMUNE DI VICENZA

P.G.N.

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 19 LUG 2017

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio ed Espropri, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione PGN 71112 del 25 maggio 2017

E

F.lli Fava s.n.c. di Andrea, Cristian & C., con sede legale in Vicenza, Strada di Bisortole n.3, p.i. 03695280242, n. REA VI-346222 e rappresentata dal signor Fava Graziano, c.f. FVAGZN52D10A377C, nato ad Arcugnano (Vicenza) il 10 aprile 1952 e residente a Vicenza, in Via Bisortole n.7

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso alla società F.lli. Fava s.n.c. di Andrea, Cristian & C., che accetta, parte del terreno sito in Via Sebastiano Venier, distinto al Catasto Terreni in Comune di Vicenza, foglio 28 mappale 703 (porzione) avente la superficie di circa mq 600, come da planimetria allegata al presente atto.
- 2) La durata della concessione in uso è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 21 agosto 2017.

Graziano Fava
Fava

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0097675/2017 del 19/07/2017

Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa richiesta della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione è stabilito in annui € 2.665,00 (duemilaseicentosessantacinque/00) che la concessionaria verserà in Tesoreria comunale in rate mensili anticipate entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.

4) La concessionaria dichiara di aver preso visione del terreno oggetto della concessione e di accettarlo nelle condizioni di fatto in cui esso si trova.

In particolare, a pena di decadenza:

- è fatto divieto assoluto di scavo e di manomissione del piano di campagna;
- è consentita la posa solo ed esclusivamente di elementi di costruzione;
- e fatto divieto assoluto di stoccaggio di rifiuti o assimilabili,

Al termine della concessione la concessionaria dovrà rimettere in pristino il terreno a propria cura e spese non intendendosi liberata se non dopo apposito concordato sopralluogo e verifica dello stato dei luoghi da parte del Comune di Vicenza concedente.

5) La concessionaria non può variare la destinazione d'uso del terreno senza consenso scritto del Comune di Vicenza ovvero cederlo o sub-concederlo a terzi, sotto comminatoria dell'immediato scioglimento dell'atto di concessione.

6) Il mancato adempimento degli obblighi assunti con il presente atto di concessione, in particolare il mancato puntuale pagamento del canone di concessione, produrrà la risoluzione dell'atto di concessione per fatto e colpa

Luca Groniero
Luca Groniero

della concessionaria e il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

7) La concessione in uso ha carattere assoluto ed esclusivo di precarietà e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

La concessionaria, a tal uopo, deve sgomberare l'area entro 15 giorni dal ricevimento di un'eventuale richiesta scritta del Comune di Vicenza.

8) A garanzia di eventuali danni e dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria si impegna a presentare entro 5 giorni dalla data odierna idonea polizza fideiussoria assicurativa per un importo minimo pari ad € 3.000,00 (tremila/00).

9) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

10) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere anche alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.



